REPUBBLICA ITALIANA
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo Classico
Liceo Linguistico

REPUBLIK ITALIEN
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Humanistisches Gymnasium
Sprachengymnasium

LICEO "GIOSUE' CARDUCCI"

Via Manci, 8 - 39100 BOLZANO

Mancistr. 8 - 39100 BOZEN

Tel. 0471 272334 C.F. 80002460212 cod. IPA UF1R1M
e-mail lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it Pec IS.Carducci.Bolzano@pec.prov.bz.it
http://liceocarducci-bz.gov.it
(art. 3 D.P.R. 20.1.1973 n° 116)

A.S. 2026-2027

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

N. 10 DEL 15 OTTOBRE 2026

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE, PERIODICA E FINALE

PER L'ANNO SCOLASTICO 2026-2027

Il Collegio dei docenti,

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20 "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12 "Autonomia delle scuole", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.P. 24 settembre 2010, n. 11 "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano";

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la L.P. 20 giugno 2016, n. 14 "Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione";

VISTA la D.G.P. 17 luglio 2026, n. 565 "Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del secondo ciclo d'istruzione della scuola in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano. Revoca della deliberazione della G.P. n. 63/2026";

VISTA la D.G.P. 3 settembre 2012, n. 1301 "Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del secondo biennio e del quinto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale in lingua italiana a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013";

VISTA la D.G.P. 29 ottobre 2019, n. 891 "Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo di istruzione della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano – Integrazione; Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale in lingua italiana della provincia di Bolzano – Revisione";

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS ITALIA

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi;

VISTA l'O.M. 5 novembre 2007, n. 92, recante disposizioni in materia di organizzazione delle attività di recupero;

VISTA la D.G.P. 4 luglio 2011, n. 1020 "Definizione delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione delle studentesse e degli studenti nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali della Provincia Autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 164 del 06.02.2012, delibera n. 219 del 02.04.2019 e delibera n. 620 del 25.08.2020)";

VISTA la D.G.P. 3 dicembre 2012, n. 1798 "Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 - interventi di recupero";

VISTA la L. 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica";

VISTO il D.M. 22 giugno 2020, n. 35 "Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92";

VISTO il D.M. 7 settembre 2024, n. 183 "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTA la D.G.P. 28 agosto 2026, n. 666 "Statuto dello Studente e della Studentessa";

VISTA la D.G.P. 17 novembre 2015, n. 1319 "Regolamentazione del progetto "Un anno in L2/Zweitsprachjahr", relativo alla frequenza temporanea, in ambito provinciale, di una omologa scuola con lingua di insegnamento diversa da parte di studentesse e studenti di scuola secondaria di secondo grado";

VISTA la D.G.P. 3 giugno 2014, n. 658 "Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia rientranti dai soggiorni-studio all'estero della durata di un anno scolastico o di parte di esso";

VISTA la L. P. 29 giugno 2023, n. 12 "Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari";

VISTA la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modifiche e integrazioni;

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

VISTA la L. 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";

VISTA la C.M. 6 marzo 2013, n. 8 "Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)";

VISTA la L.P. 14 luglio 2015, n. 7 "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità";

VISTA la L. 1° ottobre 2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati";

VISTO il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione";

VISTA la L.P. 23 giugno 2026, n. 6, "Modifiche a leggi provinciali in materia di istruzione, formazione professionale, cultura, artigianato, esercizi pubblici e commercio";

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa attualmente in vigore presso il liceo "G. Carducci";

VISTA l'adesione del liceo "G. Carducci" al progetto ministeriale "Studenti-atleti di alto livello" per l'anno scolastico 2026-2027;

VISTO il Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado della provincia di Bolzano (Testo unico del 23 aprile 2003);

VISTE le deliberazioni precedentemente adottate dall'Istituto in merito a: valutazione in itinere, periodica e finale; valutazione dell'Educazione civica; valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti; validità dell'anno scolastico.

con 44 voti favorevoli, 6 voti contrari e 28 astensioni

DELIBERA

di approvare per l'anno scolastico 2026-2027 i criteri per la valutazione in itinere, periodica e finale contenuti nell'allegato A, parte integrante della presente delibera.

Il segretario verbalizzante
Prof. Luca Vetrano

La dirigente scolastica
Francesca Maganzi Gioeni D'Angiò
(sottoscritto digitalmente)

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
N. 10 DEL 15 OTTOBRE 2026
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE, PERIODICA E FINALE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2026-2027

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE, PERIODICA E FINALE

PREMESSA

Il presente documento stabilisce le finalità e i criteri da seguire per l'attribuzione della valutazione in itinere, periodica e finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe e di fornire un quadro di riferimento per le pratiche valutative delle docenti e dei docenti.

INDICE GENERALE

Premessa....4
1 Finalità, oggetto e principi generali....6
2 La valutazione in itinere....7
Tabella 1: Congruo numero di valutazioni....9
3 La valutazione periodica e finale....11
3.1 Suddivisione dell'anno scolastico e sedute di scrutinio....11
3.2 Composizione del Consiglio di Classe in sede di scrutinio....11
3.3 Modalità di valutazione....12
Tabella 2: Descrittori dei livelli di apprendimento corrispondenti alla valutazione decimale..13
4 Valutazione dell'Educazione civica....16
4.1 Programmazione dell'educazione civica....16
4.2 Coordinamento dell'insegnamento....17
4.3 Valutazione dell'educazione civica....17
4.4 Rendicontazione di fine anno....18
5 Valutazione della religione cattolica....18
Griglia di Valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica....18
6 Valutazione del comportamento....19

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

7 Validità dell'anno scolastico.....19

8 Ammissione/non ammissione alla classe successiva.....20

9 Sospensione del giudizio.....22

10 Recupero delle carenze formative.....23

11 Ammissione all'esame di maturità.....25

12 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.....26

13 Valutazione delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali.....27

13.1 Alunni/e con referto clinico di disturbo d'ansia o fobia scolare.....28

13.2 Alunni/e con background migratorio.....28

14 Valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano un anno scolastico o parte di esso in un istituto della provincia di Bolzano con altra lingua di insegnamento oppure all'estero.....28

15 Situazioni particolari: studentesse/studenti atleti di alto livello e studentesse/studenti meritevoli.....29

1 FINALITÀ, OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. La valutazione delle studentesse e degli studenti ha **finalità formativa ed educativa;** evidenziando le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite, nonché accertando le carenze formative, la valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione all'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.
2. La valutazione ha una importante funzione di **regolazione dell'attività didattica**: permette infatti di acquisire informazioni concernenti il processo di insegnamento-apprendimento e consente così alle/ai docenti di calibrare i propri interventi in relazione agli esiti prodotti dagli interventi precedenti.
3. La valutazione degli apprendimenti ha anche una **funzione amministrativa e certificativa,** permettendo il passaggio da un'annualità alla successiva e l'ammissione all'esame di Stato.
4. Sono oggetto di valutazione periodica e finale:
   - **il processo formativo e i risultati di apprendimento** in tutte le discipline e negli ambiti interdisciplinari, con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel percorso scolastico;
   - il **comportamento**, in relazione alla capacità di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola.
5. La valutazione è coerente con le **Indicazioni Provinciali** per il curricolo, con **l'offerta formativa** dell'istituzione scolastica, con la **personalizzazione dei percorsi** per le studentesse e gli studenti con bisogni educativi speciali.
6. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
7. La valutazione periodica e finale si realizza **collegialmente nel Consiglio di Classe** ed è affidata a tutte/i le/i docenti responsabili delle attività educative e didattiche. Essa si basa sugli elementi rilevati in itinere dalle/dai docenti attraverso:
   - prove scritte, orali e pratiche;
   - osservazioni relative agli apprendimenti;
   - altri procedimenti formalizzati atti a fornire elementi valutativi e riportati nei documenti della scuola.
8. La valutazione in itinere è effettuata **dalle/dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale**, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

2 LA VALUTAZIONE IN ITINERE

1. La valutazione è un processo continuo che si realizza prima della programmazione curricolare per analizzare la situazione di partenza e definire obiettivi mirati; durante la realizzazione del curricolo per un controllo tramite verifiche formative; dopo, a conclusione del percorso curricolare (unità didattica, modulo, singola lezione), per 'tirare le somme' di quanto si è andato progressivamente costruendo ed elaborando, tramite verifiche sommative nonché tramite la valorizzazione dell'autovalutazione;
2. Il momento della verifica è parte integrante del percorso didattico e costituisce un'occasione di riflessione e autovalutazione da parte dell'alunno sul proprio cammino formativo; particolare attenzione viene dedicata alla lingua, alla parola e alla scrittura, anche in relazione alle prove dell'Esame di maturità;
3. Nella valutazione la/il docente tiene conto delle competenze raggiunte che devono essere adeguate alla classe frequentata e coerenti con gli obiettivi indicati nei curricoli di istituto e nel P.T.O.F.
4. Nella valutazione si riconosce un ruolo centrale al lavoro in aula, perché rappresenta un momento di inclusione, condivisione ed equità di condizioni, in cui gli studenti possono essere motivati e guidati direttamente dal docente. Prove, interrogazioni, verifiche e compiti in classe hanno una funzione non solo di controllo, ma soprattutto formativa;
5. La valutazione delle discipline, compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, si basa sulle verifiche che corrispondono agli insegnamenti impartiti e sono idonee a rilevare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite, a valutare i progressi delle studentesse e degli studenti in relazione alle loro potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Oltre che alle note verifiche formalizzate a carattere scritto/orale/pratico, ulteriori elementi valutativi possono essere ricavati, sulla base di scelte metodologiche, da altre attività quali a titolo di esempio: osservazione di attività di gruppo attraverso apposite griglie, partecipazione a progetti e concorsi con elaborazione di un prodotto finale, discussioni, dibattiti, presentazioni o lavori di gruppo; compiti di realtà svolti in contesti significativi; microprogetti e prove interdisciplinari.
6. Le prove di verifica sono costruite per offrire complessivamente un quadro valido riguardo al contenuto e attendibile in senso docimologico degli apprendimenti conseguiti dallo studente. Allo stesso modo sono individuati o predisposti gli altri eventuali elementi valutativi di cui al punto precedente.
7. Un'unica prova pluridisciplinare, opportunamente costruita, può determinare voti per tutte le discipline che vi concorrono;
8. La tipologia delle verifiche è molto ampia e spazia dalle prove strutturate (prove oggettive o test), a quelle non strutturate (interrogazioni, relazioni, temi etc.), dalle prove di semplice contenuto volte ad accertare l'assimilazione di ridotti segmenti del programma a quelle di maggior respiro che presuppongono una pluralità di competenze: sono tutte predisposte in

rapporto a precisi obiettivi di apprendimento, che vengono comunicati preventivamente alle studentesse e agli studenti.

9. A titolo esemplificativo le verifiche scritte possono essere costituite da test a risposta chiusa e/o aperta, stesura di schemi, riassunti, temi, analisi, commento di testi, esercizi e risoluzioni di problemi.

10. La valutazione di ciascuna prova scritta deve essere trasparente e pertanto si ritiene opportuno che ciascuna studentessa/ciascuno studente sia a conoscenza del punteggio attribuito alle singole parti o ai singoli indicatori al momento dell'esecuzione della prova.

11. Le verifiche orali prevedono l'esposizione dei contenuti acquisiti tramite colloqui, discussioni libere e allargate, interventi e commenti liberi o richiesti dalle/dai docenti, relazioni orali, ricerche personali e di gruppo, esercizi a rapida risoluzione. Esse possono essere eventualmente costituite anche da brevi test a risposta chiusa e/o aperta, fermo restando che le esercitazioni scritte effettuate per l'attribuzione del voto orale non potranno essere completamente sostitutive delle verifiche effettivamente orali.

12. La valutazione può essere:

- iniziale (non riferita ai test d'ingresso), quando rileva la presenza dei prerequisiti a un certo segmento di attività didattica;
- con funzione diagnostica quando ha lo scopo di individuare certe specifiche carenze negli apprendimenti;
- con funzione formativa quando fornisce informazioni utili e necessarie a regolare il processo di insegnamento/apprendimento;
- con funzione sommativa quando ha lo scopo, al termine di un certo segmento curricolare, di restituire un quadro degli apprendimenti conseguiti.

13. Per un'equa distribuzione del carico di lavoro, si ritiene opportuno che una classe venga sottoposta a non più di una verifica scritta al giorno, e le singole studentesse/i singoli studenti a non più di una/due verifiche orali per ogni mattinata (due solo se non concomitanti con una verifica scritta). Resta ferma la possibilità di effettuare verifiche scritte supplementari per il recupero di parti del programma o argomenti non adeguatamente appresi (comunque non più di una per periodo valutativo).

14. All'interno del Consiglio di Classe i docenti pianificano le verifiche scritte e il periodo valutativo delle verifiche orali secondo un calendario condiviso, concordando le date con le studentesse e gli studenti con debito anticipo (almeno una settimana) e avendo cura di non somministrare più di una verifica al giorno. Le/I docenti somministrano una nuova verifica sulle stesse conoscenze/competenze soltanto dopo aver corretto e consegnato quella precedente.

15. I Consigli di Classe distribuiscono omogeneamente in tutto l'arco dell'anno scolastico le diverse verifiche, evitando di concentrarle in alcuni periodi, in particolare immediatamente prima degli scrutini del primo e del secondo periodo e della valutazione intermedia del

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

secondo periodo.

16. Se per eventi indipendenti dalla programmazione è necessario effettuare prove scritte in giornate non calendarizzate, la data della prova viene concordata con la classe rispettando le scadenze e i limiti di cui ai punti 13, 14, 21.

17. Viste le numerose attività obbligatorie legate ai percorsi per la Formazione Scuola Lavoro (FSL), si ritiene doveroso non effettuare verifiche orali il giorno successivo ad attività pomeridiane di alternanza formativa.

18. Nel caso in cui una studentessa/uno studente sia risultata/o assente durante lo svolgimento di una verifica, la/il docente può somministrare una prova supplementare equivalente, anche utilizzando ore di altre/i docenti.

19. Ogni processo valutativo deve essere registrato e comunicato alla studentessa/allo studente e alla sua famiglia in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto dei principi di trasparenza e tempestività, in modo tale che siano assicurati feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuna studentessa/ciascuno studente, avendo cura di prendere a oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, ma anche l'intero processo.

20. Ogni valutazione non sufficiente deve essere motivata e accompagnata dall'indicazione alle studentesse/agli studenti, da parte della/del docente, delle possibili strategie di recupero, da attivare sia autonomamente sia con il supporto della scuola.

21. Non è consentito somministrare verifiche nei giorni immediatamente successivi a domeniche, giorni festivi o periodi di interruzione dell'attività didattica, salvo che siano state concordate per tempo tra docente e classe (D.G.P. 666/2026, art. 3, comma 9);

22. Non è consentito somministrare una nuova verifica scritta se quella precedente non è stata corretta, restituita in classe e annotata sul registro;

23. Le studentesse, gli studenti e i genitori possono prendere visione delle verifiche scritte svolte in classe e della parte del registro elettronico che riguarda lo studente o la studentessa (D.G.P. 666/2026, art. 3, comma 11);

24. Indipendentemente dal rapporto informativo di metà periodo, la scuola informa tempestivamente la studentessa o lo studente e i genitori dello scarso rendimento e della scarsa collaborazione, avvertendo che ciò può comportare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (D.G.P. 666/2026, art. 3, comma 11);

25. Al fine di poter contare su un congruo numero di fondati elementi di valutazione per l'assegnazione del voto di scrutinio, viene definito e riportato nella Tabella 1: Congruo numero di valutazioni il numero minimo di prove da effettuarsi in ciascuna disciplina nel primo periodo valutativo (trimestre) e nel secondo periodo valutativo (pentamestre).

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

TABELLA 1: CONGRUO NUMERO DI VALUTAZIONI

Periodo	Discipline con valutazione scritta e orale	Discipline con valutazione solo orale
Trimestre	3 prove (1 prova scritta e 2 prove orali/pratiche, di cui 1 effettivamente orale)	2 prove orali/pratiche (di cui una effettivamente orale)
Pentamestre	4 prove (2 prove scritte e 2 prove orali/pratiche, di cui 1 effettivamente orale)	3 prove orali/pratiche (di cui una effettivamente orale)

26. Per le studentesse e gli studenti che svolgono parte del secondo periodo valutativo all'estero, il numero delle prove di verifica è proporzionalmente diminuito e vengono acquisiti, ai fini della valutazione conclusiva, gli elementi valutativi forniti dalla scuola frequentata.

27. L'attribuzione dei primi voti del pentamestre, sia nello scritto sia nell'orale, deve necessariamente avere luogo in tempo utile per la comunicazione alle famiglie in sede di compilazione del rapporto informativo di metà periodo ("pagelline infrapentamestrali"). Tale rapporto informativo risponde alla necessità di dare applicazione al principio di trasparenza, di documentare adeguatamente il processo di insegnamento/apprendimento e di coinvolgere attivamente studentesse/studenti e famiglie nel processo valutativo. Il rapporto informativo di metà periodo viene comunicato a studentesse/studenti entro la fine del mese di marzo e rappresenta, insieme alla scheda di valutazione del primo trimestre, lo strumento attraverso cui la scuola con cadenza periodica informa studentesse/studenti e famiglie dell'andamento del processo di insegnamento/apprendimento; acquista particolare rilevanza nei casi in cui si evidenzi una situazione critica (presenza di insufficienze gravi e/o diffuse). In questi casi, laddove non si riscontri un recupero delle discipline insufficienti, segue una comunicazione, di norma entro la prima metà di maggio tramite registro elettronico, che segnala a studentesse/studenti e famiglie l'incerto successo formativo che potrebbe pregiudicare l'ammissione alla classe successiva/all'esame di maturità. Nel corso di tutto l'anno, comunque, studentesse/studenti e genitori hanno la possibilità di visionare tempestivamente tutte le valutazioni attraverso il registro elettronico.

28. La pagellina infrapentamestrale reca per ogni disciplina solo i seguenti giudizi valutativi

- Ottimo (O)
- Buono (B)
- Discreto (D)
- Sufficiente, sufficiente ma con necessità di mantenere impegno e attenzione sugli esiti dell'apprendimento (S/QS)
- Insufficiente con rischio di compromettere il buon esito del processo formativo (I)

- Gravemente insufficiente con forte rischio di compromettere il buon esito del processo formativo (GI)

29. Le materie con potenziamento linguistico in L2 o L3 (Progetto "Cambridge") sono oggetto di valutazione congiunta da parte della/del docente di disciplina e della/del docente madrelingua. Tutte le valutazioni sono riportate sul registro personale della/del docente di materia e della/del docente madrelingua per i potenziamenti in L3; i voti riferiti alle prove di potenziamento linguistico sostenute in L3 sono contraddistinte dall'annotazione "IGCSE".

30. I conversatori di lingua contribuiscono a definire, con prove pratiche, il voto finale.

31. Qualora il docente scelga la scala decimale come formato per la restituzione del giudizio valutativo della valutazione in itinere esso è coerente con la Tabella 2: Descrittori dei livelli di apprendimento corrispondenti alla valutazione decimale.

32. Sul registro elettronico, le valutazioni sufficienti possono essere accompagnate da annotazioni visibili a studentesse/studenti e famiglie che mettono in evidenza gli aspetti di conoscenza, abilità e competenza e/o le lacune/gli elementi di criticità rilevati nelle prove.

3 LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

3.1 SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO E SEDUTE DI SCRUTINIO

1. L'anno scolastico è suddiviso in due periodi valutativi: **un trimestre** (dall'inizio delle lezioni al 31 dicembre) e un **pentamestre** (dal 1° gennaio al termine delle lezioni).

2. Le sedute di scrutinio possono aver luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, immediatamente prima o immediatamente dopo la conclusione del relativo periodo di valutazione, considerando le festività e i periodi di interruzione delle attività didattiche. Il calendario degli scrutini viene definito dalla/dal dirigente scolastica/o e inserito nel piano delle attività delle/dei docenti. La valutazione periodica a fine trimestre fa riferimento agli elementi acquisiti nel corso del trimestre.

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO

1. Per procedere alla valutazione periodica e annuale delle studentesse e degli studenti il Consiglio di Classe è composto:

   - dalla/dal dirigente scolastica/o, in qualità di presidente, da tutte le/tutti i docenti delle materie, anche se in compresenza;
   - dalle/dai docenti di sostegno assegnate/i alla singola classe con diritto a un unico voto se si tratta di più docenti di sostegno;
   - dal personale docente per l'insegnamento della religione cattolica e per l'offerta formativa alternativa, solo per le rispettive alunne e i rispettivi alunni;

- dal personale docente di sostegno linguistico, solo per le alunne e gli alunni a esso assegnati, escluso il personale docente di sostegno linguistico che lavora in corsi di sostegno linguistico interscolastici e in rete;
- eventualmente dal personale collaboratore all'integrazione, solo per le alunne e gli alunni a esso assegnati, senza diritto di voto.

2. Le/Gli insegnanti di sostegno linguistico che lavorano nei corsi di sostegno linguistico interscolastici e in rete e che non fanno parte del Consiglio di classe, fanno pervenire allo stesso prima dello scrutinio del trimestre e del pentamestre una scheda di passaggio di informazioni, compilata per ogni alunna/o seguita/o, con l'indicazione di:

   - livello linguistico in entrata
   - esiti del percorso in relazione a:
     - livello di competenza linguistica nelle diverse aree previste (comprensione orale, comprensione/interazione orale, produzione scritta, mediazione cognitiva);
     - aspetti relazionali e motivazionali (rispetto e socialità, atteggiamento personale);
     - progressi nell'apprendimento.

   Queste informazioni confluiscono nella valutazione di:

   - italiano;
   - altre discipline/aree disciplinari, se affrontate durante le ore di alfabetizzazione (in questo caso la/il docente di sostegno linguistico ne fa menzione con nota a margine);
   - comportamento.

3. La stessa procedura è valida per l'assegnazione della valutazione in tedesco L2 nel caso di studentesse/studenti provenienti da fuori provincia che frequentano corsi di alfabetizzazione e allineamento in tedesco.

4. Ogni membro del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ha **diritto a un voto**. Nel caso di studentesse/studenti seguiti da più docenti di sostegno, queste/i ultime/i si esprimono con un solo voto.

5. Gli scrutini intermedi e finali sono presieduti dalla/dal dirigente scolastica/o o dalla/dal sua/o vicaria/o o da un'/un insegnante della classe delegata/o dalla/dal dirigente scolastica/o. In caso di assenza di una/un docente, membro del Consiglio di Classe, questi **deve essere sostituita/o con un'altra/un altro docente di altra classe, preferibilmente della stessa disciplina.**

3.3 MODALITÀ DI VALUTAZIONE

1. La valutazione periodica e finale delle competenze, delle abilità e delle conoscenze nelle singole discipline e la valutazione del comportamento sono espresse **in cifre, con numeri interi.**

2. Ogni disciplina viene valutata, sia al termine del trimestre sia al termine del pentamestre, tramite l'attribuzione di un **voto unico.**

3. L'attribuzione dei voti in cifre avviene utilizzando la **scala decimale dal quattro al dieci**. Si ottiene una valutazione positiva conseguendo un voto **compreso tra sei e dieci**. **Nei documenti ufficiali di valutazione i voti vengono riportati in lettere.**

4. La valutazione della preparazione della studentessa/dello studente in sede di scrutinio non è determinata dalla singola/dal singolo docente, ma **decisa collegialmente dal Consiglio di Classe.**

5. Ogni docente, in sede di scrutinio:

   - propone al Consiglio di Classe la sua valutazione, esplicitandone le motivazioni;
   - **motiva le valutazioni insufficienti con giudizio riportato sul registro personale o nel verbale di scrutinio**;
   - si assume piena responsabilità delle valutazioni e informazioni che porta in Consiglio di Classe ed è corresponsabile degli atti deliberati dal Consiglio di Classe.

6. La valutazione finale è riferita all'intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale la proposta di voto del docente tiene conto delle prove svolte nell'ultimo periodo, dell'esito del primo periodo valutativo e dell'esito degli eventuali interventi di recupero.

7. Sulla base delle proposte e delle informazioni fornite dalle/dai docenti, il Consiglio di Classe delibera la valutazione e l'ammissione/non ammissione alla classe successiva/all'esame di Maturità.

8. **La valutazione in sede di scrutinio ha finalità educative e formative, non è riconducibile a una mera operazione aritmetica**. In questa prospettiva, la proposta di voto delle/dei docenti tiene conto dei seguenti elementi:

   - esiti di un congruo numero di verifiche effettuate **durante l'ultimo periodo valutativo**;
   - valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nel corso del periodo valutativo;
   - evoluzione e progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
   - indicatori relativi ad aspetti socio-affettivi che concorrono a determinare gli esiti degli apprendimenti e del percorso formativo;
   - gravità delle insufficienze, sulla base degli elementi raccolti, documentati e comunicati a studentessa/studente e famiglia attraverso il registro elettronico e gli altri canali di comunicazione;
   - (per la valutazione finale) valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
   - (per la valutazione finale) esiti delle verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero precedentemente effettuati.

9. Al fine di rispondere ai criteri generali di omogeneità, trasparenza ed equità, il Collegio dei docenti elabora e approva la **rubrica** della Tabella 2: Descrittori dei livelli di apprendimento corrispondenti alla valutazione decimale per la valutazione intermedia e finale nelle discipline, che ogni gruppo disciplinare può eventualmente adattare alle proprie specificità, e per la

PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
INSTITUT FRANÇAIS

Percorso di potenziamento-orientamento
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

valutazione intermedia e finale nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

TABELLA 2: DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CORRISPONDENTI ALLA VALUTAZIONE DECIMALE

voto	conoscenze	abilità	competenze
10	Possiede conoscenze ampie, precise, approfondite, ben strutturate e collegate fra loro, con apporti critici, valutazioni personali adeguatamente motivate e riferimenti a conoscenze acquisite anche in ambito extrascolastico.	È in grado di applicare correttamente procedure e conoscenze a situazioni anche non note, di procedere con rigore logico, di utilizzare in modo appropriato e sicuro il linguaggio specifico, di effettuare collegamenti inter-e intradisciplinari.	Dimostra ottime capacità di analisi e sintesi, sa ideare autonomamente soluzioni a problemi dati facendo riferimento a conoscenze e abilità acquisite anche in altri contesti.
9	Possiede conoscenze ampie, precise e ben strutturate, anche interdisciplinari, con un buon livello di approfondimento.	È in grado di applicare correttamente procedure e conoscenze anche a compiti complessi e specifici, di effettuare approfondimenti e collegamenti, di utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico.	Dimostra capacità molto buone di analisi e sintesi e di risoluzione e rielaborazione personale in presenza di problemi anche complessi.
8	Possiede conoscenze complete e corrette, con un buon livello di approfondimento.	È in grado di applicare correttamente procedure e conoscenze anche a compiti complessi, seppur con qualche imprecisione, e di utilizzare in modo sostanzialmente corretto il linguaggio specifico.	Dimostra buone capacità di analisi e sintesi e di risoluzione di problemi anche complessi. È in grado di riconoscere autonomamente e di correggere eventuali errori e imprecisioni.
7	Possiede conoscenze complete, ma poco approfondite, e sostanzialmente corrette, con qualche imprecisione.	È in grado di applicare in modo coerente e ordinato procedure e conoscenze ai compiti proposti e di padroneggiare i nuclei concettuali fondamentali della disciplina senza errori	Dimostra soddisfacenti capacità di analisi e di sintesi e di risoluzione di problemi. Nell'individuare e correggere errori e imprecisioni necessita a volte della guida

		significativi. Si esprime in modo chiaro e per lo più appropriato. Tende talvolta a una semplificazione nell'applicazione delle procedure e nella trattazione degli argomenti.	dell'insegnante.
6	Possiede conoscenze essenziali, non approfondite, con alcune carenze non gravi che non compromettono la comprensione complessiva dell'argomento.	È in grado di applicare procedure e conoscenze a compiti semplici in situazioni note. Si orienta all'interno dei nuclei concettuali fondamentali della disciplina pur commettendo alcuni errori. Si esprime in modo sufficientemente chiaro, anche se poco fluido e talvolta impreciso.	Dimostra essenziali capacità di analisi e sintesi, se guidato. È in grado di individuare e correggere errori e imprecisioni in base alle indicazioni fornite dall'insegnante.
5	Possiede conoscenze limitate, superficiali e incomplete.	È in grado di applicare procedure e conoscenze a compiti semplici in situazioni note solo se guidato. Commette imprecisioni e alcuni errori significativi. Ha difficoltà a individuare i nuclei concettuali fondamentali della disciplina. Si esprime in modo impreciso e talvolta scorretto.	Dimostra capacità di analisi e sintesi ancora da consolidare e incertezza nella risoluzione di problemi. Non sempre è in grado di individuare e correggere errori e imprecisioni in base alle indicazioni fornite dall'insegnante.
4	Possiede conoscenze lacunose, frammentarie e imprecise.	Ha difficoltà nel riconoscere i nuclei concettuali fondamentali della disciplina. Non riesce ad applicare i concetti appresi alle situazioni proposte. Commette errori significativi e si esprime in	Non è in grado di effettuare analisi e sintesi corrette. Affronta in modo confuso e poco strutturato le questioni poste. Ha difficoltà a individuare e correggere i propri errori nonostante le indicazioni fornite

		modo improprio e confuso.	dall'insegnante.
4	Possiede conoscenze disorganizzate e incoerenti.	Esegue in modo confuso e disordinato i compiti assegnati, anche se semplici. Non riesce ad applicare con metodo le procedure indicate, né a individuare e correggere i propri errori, neanche se guidato.	
4	Rifiuta di riferire, non riferisce o riferisce in modo totalmente inadeguato sugli argomenti richiesti; rifiuta di svolgere, non svolge o svolge in modo totalmente inadeguato le attività assegnate.		

9. Salvo nuove e diverse disposizioni normative, il voto 4 viene attribuito in corrispondenza di tre diversi livelli di conoscenze/abilità/competenze (cfr. sopra). Quando nelle prove di verifica il voto 4 viene attribuito in corrispondenza dell'ultimo livello ("Rifiuta di riferire, non riferisce o riferisce in modo totalmente inadeguato sugli argomenti richiesti; rifiuta di svolgere, non svolge o svolge in modo totalmente inadeguato le attività assegnate"), tale voto deve essere accompagnato da una annotazione sul registro elettronico recante la dicitura "Non riferisce sugli argomenti richiesti" (per le prove orali) / "Non svolge le attività assegnate" (per le prove scritte o pratiche).

10. L'attribuzione del giudizio "**non classificato**" può avere luogo solo in caso di grave e documentata necessità, da mettere a verbale, in sede di scrutinio intermedio e di compilazione del rapporto di metà periodo. Tale attribuzione non è ammissibile in sede di scrutinio finale, in quanto sussiste per la/il docente l'obbligo alla valutazione. È necessario quindi che le/i docenti, nel caso in cui una studentessa/uno studente non sia stata/o presente alle verifiche, accertino comunque il livello di preparazione facendo ricorso a strumenti di flessibilità (a titolo esemplificativo: classi aperte, scambi di ore, recuperi di prove non effettuate) che consentano di acquisire elementi valutativi anche al di fuori delle ordinarie scadenze stabilite per la classe.

11. La/il docente che nella sua materia rileva in un qualsiasi momento un numero di assenze di una studentessa/uno studente tale da poterne pregiudicare in sede di scrutinio intermedio e/o finale la valutazione, dovrà attivare tutti gli interventi necessari per avvertire la/il dirigente scolastica/o, la segreteria, la coordinatrice/il coordinatore di classe, affinché sia possibile informare del problema i genitori/i legali rappresentanti (anche nel caso di studentesse e studenti maggiorenni). In particolare, verrà comunicato che esiste la concreta possibilità che la studentessa/lo studente non possa essere valutata/o in una o più discipline e quindi, in base alla normativa vigente, allo scrutinio finale risulti non ammessa/o alla classe successiva o all'esame di Stato.

4 VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

4.1 PROGRAMMAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe, in occasione delle prime sedute ordinarie dell'anno scolastico, delibera il piano

di insegnamento dell'educazione civica per la classe, che comprende:

- le tematiche trasversali da trattare nell'anno scolastico, scelte in coerenza con le aree indicate nell'Allegato al presente atto (Costituzione; Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale) e con le indicazioni dell'Intendenza scolastica provinciale;
- l'indicazione dei docenti che contribuiranno a ciascuna tematica, con il corrispondente numero di ore per ciascuno;
- i progetti, le attività e le iniziative a cui il Consiglio intende aderire come contributo all'educazione civica;
- le modalità di valutazione concordate per la classe.

4.2 COORDINAMENTO DELL'INSEGNAMENTO

Il coordinatore/la coordinatrice di classe, nell'ambito delle funzioni già assegnategli/le dal Dirigente scolastico, coordina l'insegnamento dell'educazione civica per la propria classe. Non è prevista la nomina di un referente di educazione civica distinto dal coordinatore. Il coordinatore/la coordinatrice:

- redige il piano di insegnamento dell'educazione civica per la classe, acquisendo la disponibilità dei colleghi, e lo sottopone alla ratifica del Consiglio di classe;
- monitora nel corso dell'anno il rispetto del monte ore programmato;
- raccoglie, in sede di scrutinio ifinale, le valutazioni di educazione civica espresse dai singoli docenti e formula la proposta di voto di sintesi da sottoporre al Consiglio di classe;
- redige o coordina la rendicontazione di fine anno delle attività svolte in educazione civica, da annotare nel registro elettronico.

4.3 VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La valutazione dell'educazione civica è espressa in decimi (da 4 a 10) con un voto autonomo, separato dai voti delle singole discipline, che appare nel documento di valutazione solo finale e concorre alla media dei voti e all'attribuzione del credito scolastico nel triennio.

Ogni docente che ha dichiarato ore di educazione civica nel piano di classe fornisce almeno una valutazione per quadrimestre, registrata nel registro elettronico con dicitura "Educazione civica – [tema trattato]". Non è richiesta una prova aggiuntiva dedicata: la valutazione può derivare da prove già inserite nella valutazione disciplinare ordinaria (doppia valenza), purché la valutazione di educazione civica sia registrata separatamente e riguardi le competenze civiche espresse nella prova, indipendentemente dalla qualità formale della prestazione disciplinare.

La medesima prova o attività può dunque produrre due valutazioni distinte: una per la disciplina (che misura le competenze disciplinari) e una per l'educazione civica (che misura le competenze civiche espresse nel contenuto).

In sede di scrutinio finale, il coordinatore/la coordinatrice raccoglie i giudizi di tutti i docenti, li pondera tenendo conto del numero di ore di contributo di ciascuno, e formula la proposta di voto di

sintesi. Il Consiglio di classe delibera il voto definitivo.

Il voto di educazione civica è valutato secondo i descrittori per competenze di cui alla tabella 2 (v. sopra). I descrittori costituiscono orientamenti valutativi: la valutazione tiene conto del profilo complessivo della studentessa/dello studente nelle tre aree (Costituzione; Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale) per i contributi effettivamente trattati nel corso dell'anno, non necessariamente di tutte le aree in uguale misura.

4.4 RENDICONTAZIONE DI FINE ANNO

Al termine dell'anno scolastico ciascun docente annota nel registro elettronico le tematiche di educazione civica effettivamente trattate nella propria disciplina, con indicazione del numero di ore svolte. Il coordinatore/la coordinatrice verifica la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato e ne dà conto nel verbale dell'ultimo Consiglio di classe dell'anno.

5 VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il voto di religione è espresso in decimi. Tale voto, pur espresso in termini numerici, non ha rilievo legale sul piano del profitto scolastico delle studentesse e degli studenti. La valutazione tiene conto del livello di interesse e di partecipazione con il quale le studentesse e gli studenti hanno partecipato alle attività proposte.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

VOTO	LIVELLI DI VALUTAZIONE	CONOSCENZE	ABILITÀ	PARTECIPAZIONE
10 – 9	**OTTIMO**	Conosce in modo ben strutturato gli aspetti fondamentali della materia.	Assimila criticamente e organizza in modo corretto gli argomenti. Rielabora personalmente e in modo approfondito quanto appreso.	Partecipa ed è interessato/a sia nel dialogo educativo sia nell'interazione con la classe.
8	**BUONO**	Conosce gli argomenti svolti in modo settoriale, ma articolato.	Si orienta in modo corretto nelle linee generali. Rielabora in modo personale, anche se non molto approfondito.	Dimostra interesse e partecipa alla lezione.

7 – 6	**SUFFICIENTE**	Conosce gli argomenti svolti in modo superficiale.	Assimila superficialmente gli argomenti principali.	Dimostra interesse settoriale. Partecipa poco attivamente alla lezione.
5	**INSUFFICIENTE**	Non conosce in modo corretto gli argomenti fondamentali.	Non assimila e non sa orientarsi nell'elaborazione degli argomenti.	Dimostra disinteresse e assume un atteggiamento passivo.
4	**GRAVEMENTE INSUFFICIENTE**	Conosce poco o nulla di quanto proposto.	Non rielabora in modo personale.	Dimostra esplicito disinteresse e assoluta mancanza di partecipazione.

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla Delibera del Collegio Docenti n. X del 15/10/2026.

7 VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

1. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, deve preliminarmente verificare la validità dell'anno scolastico per ciascuna studentessa e per ciascuno studente. Detta validità costituisce condizione per procedere alla valutazione finale.
2. Il mancato riconoscimento della validità dell'anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
3. La validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale.
4. Rientrano nel monte ore annuo del curriculum personalizzato di ogni studentessa/ogni studente anche eventuali attività facoltative, purché siano oggetto di valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe.
5. Possono avere un orario personalizzato: studentesse e studenti con background migratorio, appartenenti a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese, che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, tutelate/i da L. 104/1992 o 170/2010, che frequentano un anno scolastico o parte di esso in un istituto della provincia di Bolzano con altra lingua di insegnamento oppure all'estero.
6. Ferma restando la necessità di potersi avvalere di un congruo numero di fondati elementi di

valutazione, il Consiglio di Classe, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può procedere in deroga alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale.

7. Presupposti per poter procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale sono i seguenti:

- presenza di motivazioni valide, opportunamente documentate e tempestivamente giustificate;
- sussistenza di elementi sufficienti per procedere alla valutazione finale.

8. **I criteri di deroga straordinaria** per poter procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale sono i seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (a titolo esemplificativo: grave patologia, ricovero ospedaliero, terapia riabilitativa programmata, degenza post-operatoria);
- vaccinazioni obbligatorie;
- donazioni di sangue;
- gravi motivi familiari (a titolo esemplificativo: lutto di familiare o affine entro il secondo grado; rientro nel paese di origine per motivi legali; allontanamento temporaneo disposto dall'autorità giudiziaria; ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale);
- grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti sociali, Tribunale dei minori, Servizio psicologico);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI per gli studenti atleti di alto livello;
- partecipazione a esami o concorsi per l'acquisizione di certificazioni/attestati formalmente riconosciuti (ad esempio in ambito linguistico, informatico, musicale);
- partecipazione a eventi nazionali o internazionali di particolare rilevanza.

9. Per **studentesse/i atlete/i di alto livello o particolarmente meritevoli** (cfr. oltre), è possibile considerare ai fini della deroga assenze legate ad allenamenti o iniziative strettamente connesse all'attività extrascolastica svolta. Le assenze periodiche computabili sotto questa fattispecie non superano di norma le due ore di lezione settimanale.

8 AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Sono ammesse/i alla classe successiva le studentesse e gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un **voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

2. I parametri valutativi di cui il Consiglio di Classe deve tenere conto in sede di delibera di

ammissione/non ammissione sono i seguenti:

- esiti delle prove di verifica del pentamestre;
- profitto scolastico annuale complessivo, con riferimento anche al trimestre e – in caso di debito al termine del trimestre – al superamento o non superamento del debito;
- possesso, da parte della studentessa/dello studente, delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare proficuamente i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio dell'anno successivo;
- progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli di partenza;
- frequenza regolare, partecipazione al dialogo educativo, interesse dimostrato, impegno e assiduità nello studio;
- gravità delle insufficienze, sulla base degli elementi raccolti, documentati e comunicati a studentessa/studente e famiglia attraverso il registro elettronico e gli altri canali di comunicazione;
- risultati raggiunti e impegno dimostrato nelle attività afferenti all'area di progetto/a progetti interdisciplinari;
- atteggiamento, impegno e capacità di manifestare un ruolo attivo e propositivo nelle attività svolte nell'ambito della FSL;
- frequenza, livello di partecipazione attiva ed esiti di apprendimento in relazione alle iniziative di recupero e di sostegno organizzate dalla scuola;
- partecipazione ad attività extracurricolari e integrative;
- partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche finalizzate al raggiungimento di traguardi di eccellenza;
- indicatori relativi ad aspetti socio-affettivi che concorrono a determinare gli esiti degli apprendimenti e del percorso formativo.

3. **L'ammissione alla classe successiva viene deliberata a maggioranza** dal Consiglio di Classe. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità di voti prevale il voto della/del presidente.

4. Il Consiglio di Classe procede alla formulazione del **giudizio di non ammissione** alla classe successiva in presenza di valutazioni insufficienti tali da compromettere la proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva. Fattori che, di norma, non consentono la sospensione del giudizio sono i seguenti:

- presenza di tre o più insufficienze, con carenze tali da pregiudicare la possibilità di un esito positivo nell'anno scolastico successivo per mancanza degli adeguati presupposti in termini di conoscenze e competenze;
- presenza di una situazione di diffusa insufficienza in vari ambiti o aree disciplinari.

Costituisce inoltre fattore aggravante il mancato recupero di carenze evidenziate nella valutazione del trimestre, soprattutto in assenza di manifesto impegno da parte della studentessa/dello studente.

5. Il Consiglio di Classe procede alla formulazione del giudizio di non ammissione anche in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e in caso di mancata validità dell'anno scolastico legata al numero di assenze.

6. Nel verbale di scrutinio, la non ammissione alla classe successiva deve essere sempre opportunamente motivata.

9 SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

1. Per le classi fino alla quarta il Consiglio di Classe, di fronte a un quadro valutativo caratterizzato dalla presenza di insufficienze in una o più discipline, valuta la possibilità che le carenze possano essere recuperate entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto), attraverso lo studio personale svolto autonomamente e/o la frequenza di appositi corsi di recupero. In questo caso, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale.

2. L'istituzione scolastica **informa le studentesse/gli studenti e i loro genitor**i delle decisioni assunte dai Consigli di Classe in merito alla sospensione del giudizio finale e alle iniziative di recupero consigliate. Alle studentesse/agli studenti e ai loro genitori è comunicata inoltre la valutazione in tutte le materie.

3. In caso di sospensione del giudizio, l'istituto organizzerà dei **corsi di recupero**, al termine dei quali si procederà alla verifica dei risultati conseguiti tramite **prove di verifica** volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate nello scrutinio finale di giugno e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione della studentessa/dello studente alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

4. Le prove di verifica, in caso di sospensione del giudizio, si svolgono **in forma scritta e orale per le discipline linguistiche. Si svolgono in forma scritta o orale per le altre discipline**. **Il consiglio di classe in sede di valutazione finale**, qualora lo ritenga necessario per acquisire adeguati elementi di valutazione, **ha facoltà di prevedere una prova orale oltre la prova scritta.**

5. Le prove di recupero devono essere coerenti con il percorso didattico svolto durante l'anno scolastico di riferimento, con il programma di recupero assegnato per lo studio nei mesi estivi e con le tipologie di verifiche assegnate nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

6. In caso di sospensione del giudizio in Scienze motorie e sportive, la prova di recupero ha carattere pratico, salvo impossibilità della studentessa/dello studente a svolgere una prova pratica per motivi di salute o altra valida motivazione messa a verbale. Se si verifica tale situazione di impedimento, la prova di verifica si svolge in forma scritta.

7. Le prove di verifica vengono predisposte e condotte dalle/dai docenti che hanno assegnato la valutazione negativa in sede di scrutinio finale. Le prove di verifica vanno a comporre un quadro comprendente gli apprendimenti rilevati e valutati nella valutazione intermedia, quelli rilevati nell'ultimo periodo e nelle prove di verifica di agosto, l'esito degli interventi di

recupero.

8. Il calendario delle prove di verifica viene pubblicato sul sito della scuola.

9. Per le studentesse e gli studenti con bisogni educativi speciali per le/i quali è stata decisa la sospensione del giudizio, in sede di verifica vengono applicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative specificamente previsti dai rispettivi percorsi individuali e/o personalizzati (PEI, PDP).

10. Il Consiglio di Classe si riunisce per lo scrutinio di norma **entro il 31 agosto.** La competenza sulla verifica degli esiti e sull'integrazione dello scrutinio appartiene al Consiglio di Classe nella stessa composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. In caso di assoluta impossibilità di una/un docente a partecipare alle operazioni di scrutinio, viene nominata/o un'altra/un altro docente.

11. Nell'espressione della valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto, oltre che dei risultati conseguiti dalle studentesse e dagli studenti in sede di accertamento finale, anche dei progressi evidenziati nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

12. In sede di scrutinio differito, l'ammissione alla classe successiva viene deliberata **a maggioranza** dal Consiglio di Classe. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità di voti prevale il voto della/del presidente.

13. Nel verbale di scrutinio, la non ammissione alla classe successiva deve essere sempre opportunamente motivata.

10 RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE

1. La prevenzione, la riduzione e il recupero delle carenze formative sono obiettivi della normale attività didattica. In tale prospettiva, le/i docenti adottano tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia, attivando interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero con lo scopo specifico sia di prevenire l'insorgere di debiti formativi e l'insuccesso scolastico sia di ridurre o colmare le carenze formative evidenziate.

2. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero devono essere rispondenti alle effettive esigenze formative delle studentesse e degli studenti; possono essere realizzati sia nell'orario obbligatorio di lezione delle studentesse e degli studenti sia al di fuori di tale orario durante l'anno scolastico e dopo il termine delle lezioni; devono in ogni caso essere resi noti con strumenti idonei alle studentesse/agli studenti e alle famiglie.

3. Fatta salva la responsabilità in capo al Consiglio di Classe, spetta alle/ai docenti della disciplina interessata, che accertino la presenza di eventuali carenze nella preparazione delle studentesse e degli studenti, consigliare alle stesse/agli stessi quali interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero affrontare, fra quelli proposti dalla scuola.

   In sede di scrutinio, **al termine del primo periodo di valutazione,** il Consiglio di Classe,

sentito il parere delle/dei docenti interessate/i e dopo un'attenta analisi delle carenze formative, propone i necessari interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero a studentesse e studenti che abbiano riportato voti negativi o giudizio di "non classificato" in una o più discipline. Studentesse/studenti e genitori sono tempestivamente informati con segnalazione scritta sia delle insufficienze/del giudizio di "non classificato" riportati in una o più discipline sia degli interventi di recupero proposti dalla scuola.

4. Le **attività di recupero** possono consistere in:

- interventi di sportello effettuati dalla/dal docente della classe o di altra classe ma della stessa disciplina;
- percorsi di tutoraggio sul metodo di studio effettuati da docenti dell'istituto;
- corsi di recupero;
- attività di supporto condotte da educatori;
- interventi qualificati e diversificati di varia natura, quali a titolo esemplificativo: compiti aggiuntivi e personalizzati, attività individualizzate da svolgere in classe e a casa, interventi di peer tutoring, attività organizzate per fasce di livello all'interno della classe.

Il Consiglio di Classe tiene conto anche della possibilità, per studentesse e studenti, di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dalle/dai docenti; in questo caso, tuttavia, viene comunque offerta a studentesse e studenti la possibilità della consulenza individualizzata tramite interventi di sportello.

Le/i docenti dei gruppi disciplinari si accordano sulle modalità di recupero più idonee per la loro disciplina, in modo che all'interno dell'istituto vi sia coerenza negli interventi afferenti alla stessa disciplina.

5. Le/i docenti effettuano la **valutazione sul recupero** delle carenze formative delle studentesse e degli studenti attraverso prove di verifica somministrate al termine degli interventi di recupero. Della data e della modalità (scritta/orale) di svolgimento di tali prove viene data comunicazione alle studentesse/agli studenti e ai loro genitori con congruo anticipo. L'esito delle prove viene documentato nel registro elettronico della/del docente titolare della disciplina con l'indicazione "esito positivo/esito negativo" accompagnata dal voto conseguito nella prova di verifica. Tale valutazione, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dalla studentessa/dallo studente, costituisce occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero sia al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. Studentesse/studenti e genitori devono ricevere una comunicazione chiara e trasparente sull'avvenuto recupero o sul mancato recupero del debito formativo e sul livello di competenza raggiunto.

6. Le/i docenti tengono conto dell'avvenuto recupero/del mancato recupero del debito formativo per la proposta di voto in sede di scrutinio al termine dell'anno scolastico.

7. **Al termine dell'anno scolastico**, in caso di sospensione del giudizio, l'istituzione scolastica informa le studentesse/gli studenti e i loro genitori delle iniziative di recupero consigliate. In

caso di valutazione gravemente insufficiente (voto "quattro"), è sempre consigliata la frequenza del corso di recupero. Le studentesse/gli studenti maggiorenni/i genitori devono comunicare alla scuola, entro un termine fissato dalla stessa, di quali iniziative di recupero si avvalgono tra quelle consigliate alle studentesse e agli studenti. Resta comunque fermo l'obbligo per le studentesse e per gli studenti di sottoporsi alle verifiche volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate nello scrutinio finale di giugno.

11 AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

1. I requisiti per l'ammissione all'esame di maturità sono i seguenti:

- **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, ferma restando la possibilità di deroga analogamente a quanto illustrato per l'ammissione alla classe successiva;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'**INVALSI,** volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- **svolgimento dell'attività di FSL** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- v**otazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. **Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.**

2. Come per l'ammissione alla classe successiva, anche per l'ammissione all'esame di maturità il Consiglio di Classe tiene in considerazione i seguenti parametri:

- possesso, da parte della studentessa/dello studente, di conoscenze, abilità e competenze in riferimento ai nuclei essenziali delle discipline tali da non pregiudicare la possibilità di un esito positivo dell'esame di maturità;
- progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli di partenza;
- frequenza regolare, partecipazione al dialogo educativo, interesse dimostrato, impegno e assiduità nello studio;
- gravità delle insufficienze, sulla base degli elementi raccolti, documentati e comunicati a studentessa/studente e famiglia attraverso il registro elettronico e gli altri canali di comunicazione;
- atteggiamento, impegno e capacità di manifestare un ruolo attivo e propositivo nelle attività svolte nell'ambito della FSL;
- frequenza, livello di partecipazione attiva ed esiti di apprendimento in relazione alle iniziative di recupero e di sostegno organizzate dalla scuola;
- partecipazione ad attività extracurricolari e integrative;

- partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche finalizzate al raggiungimento di traguardi di eccellenza;
- indicatori relativi ad aspetti socio-affettivi che concorrono a determinare gli esiti degli apprendimenti e del percorso formativo.

3. L'ammissione all'esame di maturità viene deliberata a **maggioranza** dal Consiglio di Classe. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità di voti prevale il voto della/del presidente. Il voto espresso dalla o dal docente di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, se determinante per la non ammissione all'esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

12 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

2. Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla tabella contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 62/2017, che individua in base alla media dei voti delle bande di oscillazione:

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

3. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 62/2017 come modificato dalla legge del 1. ottobre 2024 n. 150. Il consiglio di classe di attribuire il valore superiore della banda prevista, salvo, di norma, i casi di valutazione positiva "con lieve aiuto", tenendo in considerazione almeno due fra i seguenti criteri:

- assiduità della frequenza scolastica;
- partecipazione, interesse e impegno per le attività didattiche e il dialogo educativo;

- partecipazione, interesse e impegno per le attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (es.: partecipazione a concorsi e premi locali, nazionali ed internazionali in rappresentanza dell'Istituto, coro scolastico, attività di orientamento, ecc.);
- prossimità della media dei voti al margine più alto della banda di oscillazione;

4. In caso di promozione con carenze in una o più discipline (voto di Consiglio/ammissione all'esame con una insufficienza) e in caso di ammissione alla classe successiva in seguito a sospensione del giudizio in una o più discipline, il Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della banda di oscillazione.

5. Esperienze qualificate anche svolte al di fuori dell'ambito scolastico (quali attività in ambito culturale, artistico o musicale; certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore; certificazioni informatiche come ECDL; partecipazione a corsi di formazione professionale promossi da enti e/o associazioni nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale; partecipazione a gare sportive di livello internazionale, nazionale e regionale riconosciute dal CONI; attività di stage non remunerata e non riconosciuta come FSL; attività di volontariato sociale o ambientale presso associazioni o enti) entrano a far parte del Curriculum digitale dello studente e della studentessa ai sensi del D.M. 88/2020; tali esperienze non concorrono all'attribuzione del credito scolastico.

6. Per gli anni in cui la studentessa/lo studente non ha conseguito la promozione alla classe successiva non viene attribuito credito scolastico.

13 VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. La valutazione degli apprendimenti, delle competenze acquisite e del comportamento **delle studentesse e degli studenti tutelate/i da L. 104/1992** avviene sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI). Le prove di verifica corrispondono agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi delle studentesse e degli studenti con diagnosi funzionale in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli di apprendimento iniziali. In sede di verifica degli apprendimenti le studentesse e gli studenti con diagnosi funzionale hanno diritto a una adeguata assistenza e all'utilizzo dei sussidi e degli strumenti necessari alla compensazione delle disabilità. Nel documento di valutazione non figura alcun riferimento a interventi didattici specifici o a criteri di valutazione differenziati.

2. La valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), **tutelate/i da L. 170/2010,** avviene sulla base delle competenze e dei risultati di apprendimento previsti dalle Indicazioni provinciali vigenti, tenuto conto di tutte le misure individuali di sostegno e di compensazione pianificate e contenute nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). In sede di verifica degli apprendimenti le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento hanno diritto ad adeguata assistenza e all'utilizzo dei sussidi e degli strumenti necessari.

3. Una valutazione in base a PDP può avvenire anche per studentesse e studenti che non abbiano una diagnosi legata a disturbi specifici dell'apprendimento, ma presentino una situazione complessa per aspetti di carattere sociale, relazionale, clinico che richieda l'attivazione di strumenti di supporto dell'apprendimento, anche in via temporanea.

13.1 ALUNNI/E CON REFERTO CLINICO DI DISTURBO D'ANSIA O FOBIA SCOLARE

Per le **studentesse e gli studenti con referto clinico di disturbo d'ansia o di fobia scolare**, rilasciato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o da strutture del Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture private convenzionate, il Consiglio di classe elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che indica:

- gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati;
- gli eventuali progetti specifici attivati, anche con il coinvolgimento di enti del territorio locale.

Tali misure comprendono le deroghe al monte ore minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. La valutazione periodica e finale è coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP.

13.2 ALUNNI/E CON BACKGROUND MIGRATORIO

Il consiglio di classe può elaborare per le studentesse e gli studenti con ***background* migra torio,** durante i primi due anni in cui acquisiscono le competenze di base nella lingua d'insegnamento, un percorso educativo individualizzato e persona lizzato con obiettivi differenziati.

14 VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO UN ANNO SCOLASTICO O PARTE DI ESSO IN UN ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO CON ALTRA LINGUA DI INSEGNAMENTO OPPURE ALL'ESTERO

1. Le studentesse e gli studenti che partecipano al progetto "**Un anno in L2**" e frequentano un anno scolastico o parte di esso in una scuola secondaria di secondo grado con altra lingua di insegnamento nella Provincia Autonoma di Bolzano sono valutate/i secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti della scuola frequentata e in riferimento agli obiettivi previsti dalla stessa.
2. Per le studentesse e gli studenti che rientrano dai **soggiorni trimestrali all'estero** a dicembre, si procede alla valutazione sulla base unicamente della documentazione della scuola frequentata all'estero. Tali studentesse/studenti non vengono scrutinate/i per le discipline non frequentate all'estero; la scuola organizza iniziative di riallineamento da attivare nel pentamestre.
3. Le studentesse e gli studenti che frequentano **un anno scolastico o parte di un anno**

scolastico all'estero con rientro al termine delle lezioni sono tenute/i a sostenere, entro il 31 agosto, prove integrative d'accertamento nelle materie caratterizzanti l'indirizzo della classe che non abbiano frequentato all'estero o che siano state valutate negativamente dalla scuola frequentata, al fine di pervenire ad una valutazione globale idonea. Il Consiglio di Classe assegna il credito scolastico alle alunne/agli alunni per l'anno scolastico frequentato all'estero, tenendo particolarmente conto della documentazione relativa alla valutazione della scuola straniera, delle indicazioni fornite dalla/dal tutor e dei risultati delle eventuali prove integrative d'accertamento. Sulla base di un colloquio con le alunne/gli alunni che rientrano dal soggiorno-studio all'estero, successivo alla riammissione e all'assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di Classe competente individua le opportune iniziative di sostegno e di riallineamento per facilitare alle studentesse riammesse/agli studenti riammessi il prosieguo del proprio percorso formativo. Le studentesse/gli studenti sono tenute/i alla frequenza e al rispetto delle predette iniziative.

4. Per la conversione delle valutazioni acquisite all'estero in voti si utilizzano la tabella di conversione allegata alla presente delibera.

5. La valutazione delle studentesse/degli studenti rientranti dall'estero si conclude di norma entro il 31 agosto.

15 SITUAZIONI PARTICOLARI: STUDENTESSE/STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO E STUDENTESSE/STUDENTI MERITEVOLI

1. Il liceo "G. Carducci" aderisce al progetto del MIM "S**tudenti atleti di alto livello**". Il progetto comporta per studentesse e studenti partecipanti la predisposizione di un PFP (Piano Formativo Personalizzato) che può prevedere verifiche programmate nei momenti di maggior impegno sportivo, l'esonero da verifiche nel giorno immediatamente seguente gare particolarmente impegnative (opportunamente segnalate in anticipo dalla Società Sportiva), un periodo di recupero in caso di assenze prolungate.

2. Inoltre, al fine di premiare e sostenere **studentesse e studenti impegnate/i in attività extrascolastiche di eccellenza,** la possibilità di programmare le verifiche, già prevista per gli "Studenti atleti di alto livello", viene estesa alle studentesse e agli studenti che svolgono attività extrascolastiche sportive, musicali, coreutiche, artistico-teatrali e di volontariato e che rispondano ai seguenti requisiti:

- **svolgono attività sportive, musicali, coreutiche, artistiche, teatrali e di volontariato per almeno 10 ore alla settimana presso associazioni riconosciute**. Tali attività devono essere attestate all'inizio e alla fine di ogni anno scolastico tramite documentazione rilasciata dall'associazione o dall'ente organizzatore. La documentazione consegnata a inizio anno deve contenere il programma preventivo degli allenamenti, delle prove o delle attività e gli eventuali impegni legati a gare, concerti, spettacoli, manifestazioni ecc. La documentazione di

fine anno deve attestare che la studentessa/lo studente ha svolto regolarmente l'attività extra-scolastica;

- hanno riportato **un voto di comportamento pari o superiore al 9** al termine dell'anno scolastico precedente;
- non rientrano nel programma ministeriale per le studentesse/gli studenti atleti di alto livello.